



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: avvio procedimento di cancellazione d'ufficio di società di persone per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi / mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, “Registro delle Imprese”, che nella sua formulazione antecedente l’istituzione dell’unico Conservatore, di fatto tutt’ora vigente, recita: “L’ufficio è retto da un Conservatore [..] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio”;
- la deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 12.07.2023 con la quale il Consiglio camerale ha eletto il Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia;
la determinazione Presidenziale d’urgenza n. 1 del 12.07.2023 di “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia - nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti”;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 44 dell’11 aprile 2024 “Assetto organizzativo C.C.I.A.A. – determinazioni”;
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 16, “Procedimento di iscrizione d’ufficio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;
- il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”;
- la Circolare n. 3585/C dell’anno 2005 dell’allora Ministro delle Attività Produttive avente come oggetto “Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese non più operative”;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 40 come convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120;
- la Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma del 22/02/2021;

RILEVATO

- che il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, prevede la cancellazione d’ufficio di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui presenza negli archivi delle camere di commercio introduce elementi di incertezza nel sistema pubblicitario delle imprese e contribuisce ad alterare dati e statistiche sulla realtà economica del paese;
- che il provvedimento in esame contempla tra i presupposti per la cancellazione d’ufficio di società di persone, tra gli altri, sia il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, inteso quale causa di inattività dell’impresa, sia la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- che la norma suddetta con riferimento al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi richiede che venga accertata la concomitanza delle seguenti condizioni: mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA o assenza di denunce IVA e mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l’impresa;
- che infatti la circolare applicativa di detta normativa (n. 3585/C del MAP citata) afferma espressamente che «Naturalmente l’accertamento di tale condizione potrà essere legittimamente effettuato nei limiti delle attuali competenze delle C.C.I.A.A., che potranno

procedere ad una verifica congiunta presso gli archivi del registro e presso l'amministrazione finanziaria, utilizzando i canali di comunicazione già instauratisi da tempo >>;

PRESO ATTO

— che come si evince dall'esame di appositi elenchi elaborati da InfoCamere S.C.p.A. per ciascuna Camera di Commercio, risultano iscritte al Registro delle Imprese della sede camerale di Reggio Emilia, società di persone cancellabili d'ufficio ai sensi del citato D.P.R. 247/2004, sia per mancato compimento di atti di gestione, configurato e definito come sopra indicato, sia per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi, come individuate nell'Allegato B) alla presente determinazione;

RAMMENTATO

— che la finalità del Registro delle Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

RITENUTO

— pertanto di dover pervenire alla cancellazione delle società di persone che versano nelle condizioni sopra indicate, al fine di garantire un funzionamento più efficace ed efficiente del sistema di pubblicità delle imprese, con un significativo miglioramento della qualità e della veridicità delle informazioni contenute;

DATO ATTO

— che le società di persone di cui trattasi, da verifica effettuata, non sono titolari di un domicilio digitale valido a cui comunicare l'avvio del procedimento di cancellazione;

RICHIAMATA

— la Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma del 22/02/2021 in materia di "Procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese e società non più operative", inizialmente emanata per competenza territoriale nei confronti della Camera di Commercio di Parma e da ritenersi tuttora applicabile, per la medesima competenza territoriale, alla neocostituita Camera di Commercio dell'Emilia con sede legale a Parma;

OSSERVATO

— che con la suddetta Direttiva il Giudice "invita l'Ufficio del Registro delle Imprese di Parma a procedere alla comunicazione di qualsiasi atto – sia in ordine all'avvio di procedimento che relativamente al provvedimento finale – relativo ai procedimenti previsti dal D.P.R. n. 247/2004, dall'art. 2490 c.c. e dall'art. 40 del D.L. "Semplificazioni"...mediante affissione all'Albo on line della Camera di Commercio di Parma nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009 per almeno 60 giorni, in tutti i casi in cui l'impresa destinataria del procedimento non disponga di una casella PEC attiva comunicata al Registro delle imprese (ovvero del domicilio digitale assegnato d'ufficio ai sensi dell'art. 37 del DL 76/2020)", nonché "al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione, e in generale per tutelare i terzi eventualmente interessati,...dispone, altresì, che l'Ufficio proceda, senza indugio, ad annotare in visura il predetto avvio di procedimento", dichiarando infine che "tale modalità sostituisce, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento o di qualsiasi altro atto di natura infraprocedimentale e conclusiva del procedimento..."

VALUTATO

— pertanto che sussistono tutti i requisiti per esperire la procedura finalizzata all'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di persone di cui

all'Allegato B) alla presente determinazione;

- altresì che sussistono tutti i presupposti per l'applicazione della procedura tracciata con la Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese sopra citata e richiamata;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espressi dal Responsabile del Procedimento nonché dalla Responsabile del Servizio Registro Imprese, Atti societari e Rea Reggio Emilia, che a tal fine appongono in calce le proprie firme;

DETERMINA

1. di iniziare, per tutto quanto sopra esposto, che ora viene espressamente richiamato ed approvato, il procedimento di cancellazione ex D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 delle società di persone di cui all'allegato B) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, che risultano non aver compiuto atti di gestione per tre anni consecutivi e/o per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi;
2. di procedere alla comunicazione di avvio dei procedimenti di cancellazione di cui al punto 1. nei confronti delle società elencate nel predetto allegato B), risultate prive di un proprio domicilio digitale attivo, mediante pubblicazione all'albo camerale per sessanta giorni della lettera standard di avvio del procedimento di cui all'allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in ottemperanza alla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese di Parma ricordata in parte narrativa, con avviso in home page del sito internet della Camera dell'Emilia;
3. di disporre, sempre in ottemperanza alla medesima Direttiva del 22 febbraio 2021 ricordata in parte narrativa, che l'Ufficio, a cura del Responsabile del procedimento, proceda, senza indugio, ad annotare nel Registro delle Imprese su ciascuna delle posizioni elencate nel suddetto Allegato B) il predetto avvio del procedimento;
4. di concludere con proprio successivo provvedimento il procedimento di cancellazione d'ufficio ora iniziato, e pertanto di provvedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, una volta decorso il termine concesso di sessanta giorni, delle società di persone interessate che non abbiano presentato controdeduzioni o osservazioni pertinenti all'oggetto del procedimento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 e 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120;
5. di sospendere, viceversa, il procedimento di cancellazione d'ufficio nei confronti di quelle società per le quali venga accertato, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che nel loro patrimonio siano presenti beni immobili, dovendosi in tal caso rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3, comma 3 del più volte citato D.P.R. n. 247/2004;
6. di comunicare l'adozione e la pubblicazione del presente provvedimento agli Ordini professionali maggiormente interessati ed alle Associazioni di categoria provinciali;
7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (<i>Maurizio Giberti</i>)	LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE, ATTI SOCIETARI E REA REGGIO EMILIA (<i>Dott.ssa Fanny Pavarini</i>)	IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (<i>Dott. Alessandro Saguatti</i>)
--	---	--

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

Allegato A) alla Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese “Avvio procedimento di cancellazione d’ufficio di società di persone per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi / mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247”

Reggio Emilia,

ALLE SOCIETA' IN ELENCO

Prot.

(CON PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
CAMERALE)

Oggetto: Comunicazione avvio procedimento di cancellazione di società di persone non più operativa dal Registro delle Imprese – art. 2 D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247.

Egregio legale rappresentante della società in elenco,

la scrivente sta avviando la procedura di cancellazione delle società di persone non più operative, che si trovano in una o più delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 23.07.2004, n. 247.

A seguito di controlli d’ufficio effettuati, è stato riscontrato che per codesta società, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con sede in provincia di Reggio Emilia (RE), sembrerebbero sussistere una od entrambe delle seguenti condizioni di cancellabilità d’ufficio ai sensi della normativa sopra richiamata:

b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi,

d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi,

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR n. 247/2004, pertanto, si invita la S.V. a comunicare l’avvenuto scioglimento della società ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività sociale. A tal fine si assegna alla S.V. **un termine di 60 (sessanta) giorni**, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente, ai fini della regolarizzazione della posizione al Registro imprese o per la presentazione di controdeduzioni o osservazioni pertinenti all’oggetto.

Decorso inutilmente tale termine il Conservatore del Registro delle Imprese verificherà che nel patrimonio della società non rientrino beni immobili ed in tal caso il procedimento si concluderà con una determinazione del Conservatore stesso di cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, dell’art. 16 del D.P.R. n. 581/95, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 del D.L. n. 76/2020, testi vigenti, ovvero, ove siano presenti immobili, sospenderà il procedimento rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale, il quale potrà nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, potrà trasmettere direttamente gli atti al Giudice del Registro per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

La presente comunicazione di avvio di procedimento viene comunicata mediante pubblicazione sull’albo camerale on-line della Camera di Commercio dell’Emilia

(<http://www.emilia.camcom.it>) ed annotata sulla visura camerale di ciascuna società in elenco, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma del 22/02/2021.

In ossequio al disposto dell'art. 8 della legge 241/90, si comunica altresì quanto di seguito analiticamente specificato:

- I. l'amministrazione competente è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia;
- II. l'organo competente all'emanazione del provvedimento è il Conservatore del Registro delle Imprese;
- III. l'oggetto del procedimento promosso è l'avvio del procedimento d'ufficio finalizzato all'iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
- IV. la persona responsabile del procedimento è il funzionario Maurizio Giberti,
- V. l'ufficio responsabile del procedimento, in cui si può prendere visione degli atti, è l'Ufficio del Registro delle Imprese sede di Reggio Emilia, istituito presso la Camera di Commercio dell'Emilia.

Per eventuali chiarimenti sarà a disposizione Maurizio Giberti (tel.0522-796231).

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(*Maurizio Giberti*)

Allegati: Elenco società di persone destinatarie della presente comunicazione

MG

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

**Allegato B) alla Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese
 “Avvio procedimento di cancellazione d’ufficio di società di persone per mancato
 compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi / mancata ricostituzione della
 pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247”**

N.PROG.	N. REA	COD. FISCALE	DENOMINAZIONE
1	RE-238885	01962690358	G.R. GRANDE DISTRIBUZIONE DI PALERMO CLEMENTE & C. – SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
2	RE-240423	01978080354	RISTORANTE-BAR-PIZZERIA “ALBATROS” S.A.S. DI RUOCCO STEFANIA & C.
3	RE-244506	02021660358	BAR TRATTORIA AL RISTORO SNC DI FIDELIO ROSETTA & C.
4	RE-249168	02072350354	GHIROMANIA S.A.S. DI RAIMONDI CALOGERO & C.
5	RE-256847	02161950353	LA MAISON DU RELAX S.N.C. DI BARILLA’ SIMONE ERMINIO E MENDICINO NICOLA
6	RE-274581	02358680359	DOLCE FRUTTA SNC DI D’ELIA CONCETTA E C.
7	RE-153193	91003230355	DANCING SAN FRANCISCO DI COLOMBI LUIGI E C. - S.N.C.
8	RE-230317	91090250357	DIGI DI TEDESCHI GIANCARLO E MORINI DANIELA S.S.
9	RE-305380	06827471001	MYSTER PIZZA DI AHMED ASAR TAREK ABD EL MONEM - S.N.C.
10	RE-297201	07112491217	EURO 2012 S.A.S. DI IACOMINO PASQUALINA
11	RE-259614	07836370150	CAIMANO NERO DI RIVARA LUCA E C. S.N.C.
12	RE-299627	10617121008	ARI ECOIDEE DI SPATARO IRA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
13	RE-275601	04953560960	MEGATECHNIC SAS DI BHATTI MOHAMMAD AKBAR & C.
14	RE-279324	03632630376	F.C.M. VERNICIATURA DI STEFANELLI FRANCESCO & C. S.N.C.
15	RE-271759	03865480754	FOOD CATERING S.A.S. DI DI BENNARDO ROBERTO & C.
16	RE-305379	03350091207	INTERNATIONAL GLOBAL SERVICE DI IVANOVA GABRIELA SAS
17	RE-284553	03357260367	HELAL TAT DI TEZ ATILLA E C. SNC
18	RE-246381	03385480276	KONO'S TRADE S.A.S. DI DI CANDIA & C.
19	RE-207119	03055790269	CER.COM. DI JABIR KALEB & C. S.N.C.
20	RE-191169	03102710179	GESTIONI DMC DI RUSSO SILVIO & C. S.A.S.
21	RE-293281	03310500131	BOTTEGA DEL GUSTO SNC DI MARGINI MARIO E MAZZEI SARA
22	RE-265807	02949860361	CASADEA S.A.S. DI PAONE DOMENICO & C.
23	RE-247040	02873420612	TEOREMA COSTRUZIONI S.N.C. DI PAGANO GIUSEPPE
24	RE-322025	02883610350	CUBA TATTOO SNC DI PADULINI RAMOS CRISTIAN & C.
25	RE-321914	02885200358	EUROSTIRO SAS DI VILLANI GIULIANO
26	RE-249529	02868140365	RISTORANTE VIP DI SURACE SIMONE FRANCESCO E C. S.N.C.
27	RE-315197	02805960354	BAR VIVALDI SAS DI COLLURA MARIA ROSA & C.
28	RE-315739	02811160353	UNO MARKET DI ZHU JIASONG & C SAS
29	RE-316024	02815290354	MPR SAS DI MIGALE RANIERI GIUSEPPE
30	RE-313870	02791770353	MIA CONSULTING SAS DI D'ONOFRIO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>(Maurizio Giberti)</i>	LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE, ATTI SOCIETARI E REA REGGIO EMILIA, <i>(Dott.ssa Fanny Pavarini)</i>	IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE <i>(Dott. Alessandro Saguatti)</i>
--	--	--

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.